



Normative regionali - AGGIORNAMENTO DEL 29 MAGGIO 2024

LIGURIA: APPROVATA LA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE CON LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA L.R. N.15/2020

Informiamo le imprese funebri che la Regione Liguria, in data 29 maggio 2024, ha inviato alla FENIOF ed alle altre associazioni di settore copia della Delibera di Giunta n. 500 approvata in data 23 maggio 2024 ad oggetto "Disposizioni applicative in attuazione degli articoli 3 c.2, art. 7 c.1 e c.11, art.22 c.3, art. 24 c.5, art. 37 c.3 e art. 43 c.2 della legge regionale 10 luglio 2020 n. 15 "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione" con la relativa modulistica.

Si tratta di un importante documento che rende esecutiva la legge regionale allineandola, pur con alcune differenze e specificità, agli interventi normativi delle altre regioni che hanno legiferato in materia precedentemente.

A seguire provvediamo a fornire una sintetica illustrazione del corposo documento (60 pagine tra testo ed allegati) che interviene in relazione:

- **AI REQUISITI STRUTTURALI DEI CIMITERI E DEI CREMATORI, DEI RISPETTIVI AMBITI DI ACCOGLIENZA E LE RELATIVE NORME GESTIONALI;** oltre alle disposizioni generali sui cimiteri (in larga parte coerenti con il DPR 285/90) vengono introdotti dettagli in ordine alla realizzazione di loculi aerati e relativi sistemi di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, i requisiti strutturali dei crematori e modalità operative e le caratteristiche delle casse per la cremazione.
- **AI REQUISITI DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO OBITORIALE E RELATIVE NORME GESTIONALI;** tali strutture, istituite nell'ambito del cimitero del Comune stesso o in consorzio con altro Comune, o presso ospedali o altri istituti sanitari svolgono servizi che non possono essere gravati di alcuna tariffa. Nel locale destinato a fungere da deposito di osservazione deve essere predisposto un servizio di sorveglianza e/o un sistema di rilevazione e segnalazione a distanza, fisso o amovibile, per la sorveglianza del cadavere, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita durante l'intero periodo di osservazione. Le strutture obitoriali pubbliche e private non possono essere date in gestione a operatori esercenti l'attività funebre. Viene inoltre precisato che l'addetto al servizio obitoriale assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
- **AI REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRE E DELLE AUTORIMESSE;** è previsto che, prima della messa in servizio dell'automezzo, l'esercente dell'attività funebre titolare del medesimo deve richiedere l'idoneità del mezzo e dell'eventuale autorimessa al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, per il riconoscimento del libretto sanitario - idoneità del carro funebre (ALLEGATO modello A). Annualmente, il titolare del mezzo autocertifica il mantenimento delle caratteristiche di idoneità sanitaria del carro funebre (ALLEGATO modello B) e dell'assenza di avvenute variazioni strutturali, oltre alla permanenza nell' abituale autorimessa. Sono previste alternative alla vidimazione del libretto, previa verifica dell'automezzo, da parte della ASL competente per territorio (modello A, Sez. "Attestazione

dichiarazione annuale di mantenimento idoneità sanitaria del carro funebre”). Ogni cinque anni si rende obbligatorio il rinnovo della certificazione di idoneità del mezzo e delle autorimesse da parte della ASL. Il libretto sanitario, completo delle autocertificazioni annuali, deve essere conservato sul veicolo in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza; detta documentazione può essere conservata anche su supporto informatico. Per i trasferimenti al di fuori del territorio regionale, è necessaria la certificazione relativa al mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo rilasciata dalla ASL. nel rispetto della normativa statale.

Relativamente alle rimesse per il ricovero dei mezzi funebri, dichiarate in fase di presentazione della SCIA, viene disposto che devono essere provviste di idonei sistemi per la pulizia e la sanificazione di tali mezzi. Per il lavaggio degli automezzi e per le operazioni straordinarie si può esternalizzare il servizio ad azienda specializzata a seguito di regolare contratto. Le rimesse, quando separate dall'attività e destinate al solo ricovero degli automezzi, devono essere comunque dotate di lavandino con acqua corrente e servizi igienici ed i sistemi di pulizia e sanificazione possono essere fissi o portatili purché conformi alla normativa vigente ambientale.

Sono previsti controlli a campione da parte dell'ASL sui mezzi e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti previsti e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni.

➤ **AI REQUISITI DEI COFANI FUNEBRI:** i requisiti e le modalità costruttive dei cofani da impiegare nei servizi funebri rispondono alle disposizioni vigenti nazionali e norme UNI di settore ed ogni variazione dovrà essere idonea alla uniformità dei cofani sull'intero territorio nazionale. Vengono forniti dettagli per i cofani funebri destinati a inumazione, tumulazione stagna, tumulazione aerata e cremazione. Per ogni caratteristica relativa ai contenitori interni, involucri, dispositivi ed accessori si rinvia a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed alle conseguenti autorizzazioni ministeriali, raccomandando il rispetto delle norme UNI EN 13432³ o 14995 in materia di biodegradabilità e compostabilità.

➤ **AI REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E PROFESSIONALI E FORMATIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE;** viene disposto l'obbligo che, ciascun titolare, qualunque sia la propria natura, che intende avviare l'attività funebre o debba modificare i dati già precedentemente comunicati, invii al SUAP del Comune competente l'ALLEGATO modello C comprensivo di apposita informativa, fornita dal Comune, a garanzia del rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di diritto alla riservatezza e al trattamento dei dati, contenente i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività funebre in possesso dell'impresa. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, ogni Comune, titolare di SCIA, comunicherà al settore competente della Regione ed alla ASL competente per territorio, i dati minimi per aggiornare l'elenco in oggetto (Ragione sociale e P.IVA/ C.F. di ciascuna impresa, Cognome nome dei responsabili con regolare attestato formativo; Cognome e nome degli addetti e relativa qualifica con regolare attestato normativo).

Una similare procedura è prevista anche per chi risulta titolare di preesistenti attività (utilizzando l'ALLEGATO modello C).

Gli obblighi di cui ai punti 8.1 e 8.2 vigono anche per i centri servizi funebri o consorzi di cui all'art. 6, c. 2, lett. b, L.R. 15/2020).

La Regione Liguria, ai sensi della L.R. 15/2020, sulla base dei dati ricevuti, provvederà a pubblicare, entro 13 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova Delibera, tramite Decreto del Dirigente del settore competente di Regione Liguria, l'elenco delle imprese autorizzate a svolgere attività funebre, dei relativi direttori tecnici/responsabili e degli addetti. Annualmente, nel caso di variazioni comunicate dai comuni, il suddetto Settore provvederà ad aggiornare il decreto succitato con quanto comunicato nell'anno precedente dai comuni. Tutti questi dati saranno messi a disposizione e saranno utilizzati dagli organi di controllo in fase di ispezione dell'attività, tra cui l'ASL competente per territorio.

Per quanto riguarda le figure professionali ed i percorsi formativi, la nuova Delibera interviene precisando che, fermo restando, l'obbligo per l'attività funebre di garantire continuamente i requisiti strutturali e i requisiti organizzativi, in particolare la disponibilità costante del personale occupato con funzioni di necroforo così come all' art. 6 comma 2, lett. a), numero 5, della legge regionale 15/2020, le figure professionali interessate devono essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico pratiche, in attinenza allo svolgimento delle loro mansioni.

In particolare, si distinguono percorsi differenziati per:

- il settore funerario: responsabile della conduzione attività/addetto alla trattazione degli affari; operatore funebre/necroforo/addetto al trasporto funebre.

- il settore cimiteriale: direttore cimiteriale; addetto cimiteriale o necroforo; operatore addetto alla conduzione di impianti di cremazione.

I corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre ed i corsi per il settore cimiteriale debbono essere erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni o da associazioni del settore.

I corsi dovranno essere conformi ai requisiti approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 8 novembre 2013, n. 1385 "approvazione linee guida riconoscimento attività formative svolte da privati".

Al fine dell'ammissione ai corsi di formazione oltre al compimento del diciottesimo anno di età, e a quanto previsto dall'art. 7 c. 8 L.R. 15/2020 si specifica che, per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Per i cittadini stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. In mancanza di idonea documentazione attestante il livello anzidetto, tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido o dimostrare l'attesa di rinnovo documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di inizio del corso di formazione.

Per i profili del settore funebre è previsto un corso base comune della durata di 36 ore.

Per i profili del Responsabile della conduzione dell'attività/Addetto alla trattazione degli affari è previsto un corso della durata di 60 ore (di cui 36 percorso base).

Per l'operatore funebre o necroforo/addetto al trasporto funebre è sufficiente il percorso base di 36 ore.

Per quanto riguarda il settore cimiteriale sono previsti percorsi formativi per il Direttore cimiteriale (60 ore), addetto cimiteriale o necroforo (24 ore), operatori addetti alla conduzione di impianti di cremazione (36 ore).

Ciascun corso deve prevedere la presenza di un numero di allievi non superiore ai 25.

Per il personale operante in entrambi i settori (funebre e cimiteriale) che, alla data di entrata in vigore della legge, è in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore a dieci anni nell'arco degli ultimi venti anni, in qualità di titolare o dipendente con regolare e continuativo rapporto di lavoro, la durata dei percorsi formativi è ridotta nella misura del 50 per cento, da intendersi diminuita in proporzione a ciascun modulo formativo di cui agli allegati K1 e K2.

L'erogazione del percorso in modalità FAD/e-learning dovrà essere svolta secondo l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alle "Modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome" approvato in CSR il 3 novembre 2021, recepito con deliberazione di Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1076.

E' consentito un massimo di assenze pari al 25% del monte ore complessivo.

Il personale già operante, al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, nell'ambito del settore funebre/cimiteriale, privo del requisito formativo di cui al presente atto, dovrà conseguirlo entro e non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente disposizione.

Sono esentati dalla frequenza del percorso formativo e dal relativo esame coloro che siano in possesso di attestati formativi in materia acquisiti precedentemente alla data dell'entrata in vigore della L.R. 15/2020.

Gli addetti in qualità di titolare o dipendente con regolare o continuativo rapporto di lavoro in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore ai venti anni, sono esentati dalla frequentazione dei corsi formativi.

Verifica finale: i corsi di formazione in argomento devono prevedere, per chi ha frequentato almeno il 75% delle ore complessive del percorso, il superamento di un esame di verifica finale. La verifica finale dei corsi è data da una prova scritta basata su un questionario di domande a risposta multipla. I partecipanti che non raggiungono l'idoneità nelle prove di verifica devono intraprendere un nuovo corso di formazione e per coloro che, alla data di entrata in vigore della nuova Delibera, siano già dipendenti è possibile continuare a svolgere le loro mansioni solo per 12 mesi dalla data della verifica.

- **ALLE CARATTERISTICHE E LE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TUMULAZIONI PRIVILEGIATE FUORI DAI CIMITERI;** le cappelle private fuori dai cimiteri, di cui art. 42 della legge regionale 15/2020 sono disciplinate dagli articoli 101, 102, 103 e 104 del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990. Le cappelle private sono realizzate conformemente a quanto stabilito per le tumulazioni cimiteriali, sentita la ASL di riferimento. Le caratteristiche estetiche dei manufatti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sono definite dal Comune nel regolamento di polizia mortuaria.

La tumulazione privilegiata di cui all'art. 43 della legge regionale 15/2020, è disciplinata dall'art. 105 del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990. La domanda per l'autorizzazione della tumulazione privilegiata (art. 43 c. 2 della legge regionale 15/2020) potrà essere presentata al Comune presso il quale si chiede la sepoltura seguendo un dettagliato iter documentale contenuto nella nuova Delibera.

- **ALL'ELENCO DELLE MALATTIE INFETTIVE CHE RICHIEDONO PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LA SEPOLTURA O PER LA CREMAZIONE;** le malattie infettive (infettivo-diffusive) che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione sono quelle individuate negli elenchi del Ministero della Salute (DMS 15 dicembre 1990).

- **ALLA MODULISTICA UNIFICATA DA ADOTTARE COMPRESI I SERVIZI PER LA SEPOLTURA DI ANIMALI D'AFFEZIONE, MODALITÀ PER IL TRASPORTO, PER LA CREMAZIONE, PER LA TUMULAZIONE E LA CONSERVAZIONE IN URNE CINERARIE;** secondo la modulistica richiamata dalla nuova Delibera, il proprietario dell'animale o suoi eredi, dopo la denuncia decesso tramite modello A1, in base ai servizi a pagamento offerti dall'esercente dell'attività di raccolta, trasporto, sepoltura e cremazione degli animali di affezione, può scegliere uno dei servizi sotto elencati:

- ritiro delle spoglie presso l'abitazione o ambulatorio veterinario;
- sepoltura in terreno di proprietà o conferimento presso centri di raccolta autorizzati;
- sepoltura in cimiteri per piccoli animali autorizzati;
- cremazione con dispersione ceneri o restituzione delle ceneri;
- tumulazione in urna cineraria separata in una sepoltura in disponibilità al proprietario dell'animale o suoi eredi.

Il trasporto al cimitero per animali d'affezione delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri, può avvenire a cura degli stessi proprietari degli animali o congiunti, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, tramite contenitori riutilizzabili oppure a perdere, purché adeguatamente chiusi e previo autocertificazione del proprietario dell'animale in cui vengano riportati eventuali trattamenti chemioterapici e/o l'assunzione di farmaci nell'ultimo mese di vita dell'animale, specificandone i nomi commerciali, o la relativa assenza.

Il trasporto delle spoglie animali per conto terzi viene effettuato esclusivamente da imprese di settore o dalle imprese di onoranze funebri registrate, ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE n° 1069/2009, presso l'ASL competente per territorio, dando anche comunicazione dei mezzi di trasporto e/o contenitori riutilizzabili in dotazione. Nella nuova Delibera vengono indicati dettagli in ordine ai mezzi da utilizzare e relativi adempimenti autorizzativi, nonché le necessarie documentazioni accompagnatorie dell'animale trasportato.

La cremazione degli animali d'affezione avviene attraverso impianti di incenerimento o altri di categoria simile, riconosciuti ai sensi dell'art. 24 del Regolamento CE n. 1069/2009.

In base all'art. 54 della legge regionale 15/2020, le cellette cinerarie possono essere tumulate nelle sepolture di pertinenza dei proprietari degli animali, in urna separata e sigillata, consentendo l'utilizzo multiplo del loculo, a condizione che non sia aerato nel rispetto della vigente normativa a tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente, salvo prescrizioni diverse della ASL di competenza.

- **ALLA MODULISTICA UNIFICATA DA ADOTTARE;** viene uniformata la modulistica prevedendo di seguenti allegati:

Modello A Riconoscimento di libretto sanitario-idoneità del carro funebre;

Modello B Autocertificazione di mantenimento delle caratteristiche di idoneità sanitaria del carro funebre;

Modello C Segnalazione certificata di inizio/aggiornamento/ cessazione attività per agenzia d'affari per disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria;

Modello D Certificato di visita necroscopica;

Modello E Modulo di trasferimento salma durante il periodo di osservazione;

Modello A1 Denuncia decesso animale d'affezione;

Modello B1 Autorizzazione trasporto, seppellimento, cremazione, tumulazione animali d'affezione;

Modello V Modulo di conferimento di mandato di servizio funebre;

Modello T Verbale per adempimenti trasporto;

Modello T bis autocertificazione di conformità del cofano funebre alla normativa vigente;

Modello Z Dispersione delle ceneri;

Modello Z bis Affidamento delle ceneri;

Modulo K1 Percorso di formazione di base;

Modulo K2 Percorso di formazione specifica.

- **AD ALCUNE PRECISAZIONI E SPECIFICHE IN ORDINE A:**

SPECIALE ONORANZA - si precisa che la "speciale onoranza" viene concessa al defunto che in vita ha ricoperto un ruolo di particolare importanza sociale e/o politica e/o culturale e il luogo del trasferimento deve essere corrispondente alla carica assunta in vita dal de cuius. L'autorizzazione a tale procedura viene rilasciata dal Comune in cui si intende effettuare la "speciale onoranza" a seguito di dettagliate e compiute valutazioni da parte del Sindaco.

AFFIDO CENERI - riguardo all'art. 48 della L.R. 15/2020, si precisa che la documentazione relativa alla consegna delle ceneri ai familiari e/o agli aventi titolo è rilasciata dal Crematorio, l'affidamento delle ceneri in abitazione dei familiari e/o aventi titolo è rilasciato dal Comune ove è avvenuto il decesso o di pregressa sepoltura. In riferimento all'art. 25 della L.R. 15/2020, l'affido ceneri di feti, prodotti del concepimento o parti anatomiche riconoscibili o la loro dispersione è rilasciato agli aventi diritto previa autorizzazione del servizio competente della ASL di riferimento.

SEPARAZIONE SOCIETARIA - in riferimento agli artt. 45 e 53 si precisa che la separazione societaria con proprietà diverse è da considerarsi soddisfatta laddove l'esercizio dell'attività funebre e dell'attività crematoria e cimiteriale non siano svolte dal medesimo soggetto, fatta salva la separazione societaria di cui allo stesso comma 2 art. 45, e/o al c.1 art. 53 L.R. 15/2020 che comporta l'individuazione di soggetti diversi per ciascuna attività, con rispettivi organi di controllo societari diversi e separati. Con riferimento, alla relazione tra l'inciso "proprietà diverse" di cui al medesimo articolo, con riferimento alla disciplina nazionale ed europea si richiama interamente quanto contenuto nel parere, reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. AS1934 – Comune di Genova – disciplina in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali, pubblicato nel bollettino n. 2 del 8 gennaio 2024.

Chi desiderasse visionare il citato parere dell'AGCM n.AS1934 può farlo cliccando sul seguente link alla banca dati della FENIOF:

https://drive.google.com/file/d/1PAND--Gi5vwU_F7VTG9yLguGAexjeeF7/view?usp=sharing


Fatta salva la sintetica disamina del testo svolta dalla FENIOF, chi volesse prendere visione del testo integrale della Delibera di Giunta Regionale Liguria n. 500/2024 può farlo cliccando sul seguente link alla banca dati della FENIOF:

https://drive.google.com/file/d/1Eu4fZkyFUhjJaDQhfb_xkBX9VMXiaRBU/view?usp=sharing

Si rammenta che, per gli associati alla FENIOF, sono disponibili tutti gli approfondimenti e chiarimenti che dovessero rendersi necessari.

Si suggerisce di prendere contatti telefonici al n° 0516650285 o, per quesiti articolati, inviare una e-mail all'indirizzo info@feniof.it

**SEI ASSOCIATO ALLA FENIOF?
SE VUOI PUOI DIVENIRLO UTILIZZANDO
IL MODULO ASSOCIATIVO 2024**



QUOTE ASSOCIATIVE FENIOF Anno 2024

Spett.le **FE.N.I.O.F.**

Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri

Via P. Miliani 7/A - **40132 BOLOGNA BO**

Il sottoscritto, esercente l'attività di impresa di onoranze funebri

PRESENTA

domanda di iscrizione a Codesta spett.le Federazione, di cui accetta il relativo Statuto.

Dichiara di essere provvisto delle prescritte autorizzazioni, di cui allega fotocopie e **specificatamente delle (segnare la o le caselle di riferimento):**

Autorizzazione al Commercio ex L. 426/71 o copia comunicazione apertura al Comune

Licenza d'agenzia rilasciata dal Comune ai sensi dell'Art. 115 del T.U. Leggi di P.S.

Iscrizione all'Albo Artigiani per l'attività di

Altre eventuali (Per i soci delle regioni ove è prevista l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre è necessaria copia della stessa):

Informa di aver versato il contributo associativo per l'anno 2024 di:

€ 335,00 (ridotta max 50 servizi annui)

€ 600,00 (ordinaria)

€ 750,00 (socio benemerito)

€ 1.000,00 (quota sostenitore)

€ 3.000,00 (quota sostenitore benemerito)

a mezzo:

Bollettino di C/corr. Postale

Assegno Bancario e/o Circolare all.to n.Banca.....

Vaglia Postale o Postagiuro

Altre eventuali (specificare quali): Bonifico
Intesa Sanpaolo IBAN IT89N0306936745100000009746
Unicredit IBAN IT40Z020080248600002560165

I dati riferiti all'azienda sono i seguenti:

Nominativo e Ragione Sociale.....
Sede principale: via..... n.
CAP..... Città.....(prov.....)
Tel..... Fax..... Cell.....
Indirizzo e-mail (valido anche per ricevere gli ISOL FENIOF).....

Altre sedi secondarie da associare e relativa quota associativa:

Vaglia Postale o Postagiuro Altre eventuali (specificare quali):

I dati riferiti all'azienda sono i seguenti:

Nominativo e Ragione Sociale.....
Sede principale: via..... n.
CAP..... Città.....(prov.....)
Tel..... Fax..... Cell.....

Altre **sedi secondarie** da associare e relativa quota associativa:

€ 125,00 (q.ta benemerita) € 100,00 (q.ta ord.)

€ 125,00 (q.ta benemerita) € 100,00 (q.ta ord.)

via.....

via.....

Cap/Comune/pr.....

Cap/Comune/pr.....

Telefono..... Fax.....

Telefono..... Fax.....

Per quanto attiene l'utilizzazione dei dati aziendali sopra riportati, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, consento al loro trattamento nella misura necessaria per:

- il conseguimento degli scopi statutari della FENIOF;
- pubblicazione del nominativo sull'Annuario degli Impresari di Onoranze Funebri edito dalla FENIOF e/o per pubblicazioni similari curate o patrocinate dalla FENIOF o dalla propria commerciale FENIOF SERVICE srl;
- invio tramite e-mail dei notiziari telematici ISOL e di comunicazioni o informative FENIOF legate al comparto funerario.

Luogo.....Data...../...../.....

Firma e timbro per accettazione

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 art. 13.

La FENIOF informa che i Vostri dati personali sono raccolti e trattati, sia con strumenti elettronici che con supporto cartaceo, allo scopo di adempiere agli obblighi assunti nei Vostri confronti e per effettuare gli altri trattamenti a cui abbiate dato il consenso. Il conferimento dei dati è obbligatorio per i trattamenti di cui sopra. L'eventuale mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di svolgere le attività precedentemente descritte. Titolare del Trattamento è la FENIOF. Durante il trattamento potranno venire a conoscenza dei Vostri dati, se ciò si rendesse necessario ai fini del trattamento stesso, i soggetti facenti parte dell'organizzazione interna della FENIOF in qualità di Incaricati del Trattamento, le banche presso cui la società si serve per effettuare e ricevere i pagamenti, il commercialista della società e l'Amministrazione Finanziaria o la Guardia di Finanza a seguito di verifiche o ispezioni. Vi competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003.

